

## **TI\_GERICHTE 15.2012.112 vom 22. Oktober 2012**

TI Tribunale d'appello, 2012-10-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2012.112](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.112)

FR: TI\_GERICHTE 15.2012.112 du 22 octobre 2012

IT: TI\_GERICHTE 15.2012.112 del 22 ottobre 2012

### **Regeste**

Pignoramento di beni che il debitore dichiara essere di proprietà di terzi

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'Ufficio è tenuto a pignorare, fino a concorrenza di quanto basti per pagare i crediti, in capitale, interessi e spese, dei creditori pignoranti del gruppo (cfr. art. 97 cpv. 2 LEF), tutti i diritti patrimoniali dell'escusso, compresi quelli indicati dall'escusso come appartenenti a terzi e quelli rivendicati da terzi (cfr. art. 95 cpv. 3 LEF), e senza tenere conto, per la stima, del loro carattere contestato (cfr. DTF 120 III 51). Ci si può chiedere se per beni dell'escusso vanno intesi beni di cui l'Ufficio ha acquisito la convinzione che appartengono all'escusso o beni che l'ufficio ritiene, in base ad una decisione fondata sulla verosimiglianza, proprietà dell'escusso (in questo senso: cfr. Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, n. 2 ad § 24: il diritto dell'escusso deve apparire almeno possibile; Foëx, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 55-57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 13 e 74 ad art. 106). La seconda accezione pare più conforme al sistema della LEF, che impone all'Ufficio un'equidistanza tra escusso e precettanti (cfr. art. 95 cpv. 5 LEF). In ogni caso, l'Ufficio deve comunque pignorare i diritti patrimoniali pignorabili che l'escutente indica come appartenenti all'escusso, o che quest'ultimo allega essere suoi, a meno che, a pena di nullità ex art. 22 LEF, essi risultano ovviamente appartenere ad un terzo (cfr. DTF 84 III 79 ss; 106 III 88-90; 110 III 26, c. 2; Foëx, op. cit., n. 57 ad art. 95; Gilliéron, Commentaire, n. 74 ad art. 106; contra DTF 29 I 549-550, secondo la quale la procedura di rivendicazione andrebbe promossa anche quando la pretesa del terzo appare incontestabile; Gilliéron, Commentaire, n. 186 ad art. 106). Vale a dire che in caso di dubbio (riservato, segnatamente, il caso della richiesta di pignoramento di un immobile iscritto a registro fondiario a nome di un terzo, che risulta possibile solo se viene resa verosimile una delle condizioni di cui all'art. 10 cpv. 1 RFF), l'Ufficio deve pignorare e dare avvio alla procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 ss. LEF. Infatti, la decisione di non pignorare, riservata un'eventuale modifica da parte delle autorità di vigilanza adite con ricorso ex art. 17 ss. LEF, preclude al creditore la possibilità di far valere i propri diritti nell'unica procedura prevista a questo scopo, ossia quella degli art. 106 ss. LEF.

#### **E. 2**

In casu l'escutente ha comunicato all'Ufficio che l'escusso sarebbe proprietario di diversi fucili. A seguito di tale comunicazione, l'Ufficio ha eseguito le necessarie indagini presso il servizio autorizzazioni della Polizia e ha potuto appurare che l'escusso è titolare delle armi che in seguito ha poi pignorato. A fronte delle affermazioni dell'escutente e della circostanza che RI 1 risulta essere titolare di queste armi sulla base della carta europea armi

da fuoco (CEAF) , l'Ufficio -malgrado la dichiarazione 2 ottobre 2012 (doc. D) in base alla quale due fucili sarebbero di proprietà della sorella e i contratti datati 13, 22, 31 maggio 2011 e 20 giugno 2011 (doc. E) mediante i quali l'escusso avrebbe venduto le altre armi a \_\_\_\_\_ - non può escludere che questi beni mobili appartengano ancora RI 1.

Pignorando queste armi , l'Ufficio si è pertanto correttamente determinato, ritenuto che le questioni sollevate dal ricorrente sulla proprietà dei beni pignorati non può essere decisa dall'organo di esecuzione, non potendosi quest'ultimo sostituire al giudice civile competente per decidere sul merito. Considerato che dei terzi, segnatamente la sorella dell'escusso e il signor \_\_\_\_\_ hanno fatto valere delle pretese su quanto pignorato, l'Ufficio dovrà avviare la procedura di rivendicazione di cui agli art. 106 e segg.

### **E. 3**

Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

### **E. 4**

Notificazione a: - - Comunicazione all'CO 1 per il tramite dell'\_\_\_\_\_. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione -a norma dell'art. 72 e segg. LTF- è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 giorni dalla notificazione, il termine è di 5 giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.